

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE**

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637
www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	27/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE SEZIONE SESTA
NUMERO	4916

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16270/2010 proposto da:
ROSSO;

RICORRENTE

Contro
FALLIMENTO LILLA SPA in persona del Curatore pro tempore;

CONTRORICORRENTE

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	CORTE D'APPELLO di MILANO
DATA	19/05/2010
NUMERO	1507

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il relatore designato ex art.377 cpc, ha osservato quanto segue:

"Il Dott. ROSSO proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento LILLA SPA, lamentando l'esclusione, in sede di verifica, del credito di Euro 200,000,00 in via privilegiata ex art.2751 bis cc, n.2, vantato in relazione all'attività professionale svolta a favore della fallita per la presentazione della domanda di fallimento in proprio.

Il Fallimento si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione, reputando carente la prova della natura ed entità delle prestazioni rese in relazione al corrispettivo richiesto, ritenendo soddisfattiva di ogni ragione di credito, per la redazione e presentazione del ricorso Legge Fallimentare, ex art.6, la somma di Euro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	27/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE SEZIONE SESTA
NUMERO	4916

50.000,00, ricevuta dal professionista per l'espletamento del precedente incarico di verifica della sussistenza dei presupposti per l'ammissione al concordato preventivo.

La Corte d'appello, con sentenza del 20/10/09 - 19/5/2010, ha respinto l'impugnazione avanzata dal dott. ROSSO.

La Corte del merito, nello specifico, ha evidenziato che la sentenza di primo grado era basata sulla carenza probatoria dello svolgimento di attività professionale, consistita in tesi "*nello studio della pratica, nella diagnosi e nella predisposizione di quanto necessario per raggiungere lo scopo della dichiarazione di fallimento*" e dunque, nell'esame "*della situazione economico patrimoniale e finanziaria della società fallita*", per cui, avuto riguardo alla mera attività di redazione e presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, il primo Giudice aveva concluso per l'applicazione dell'art.26 della tariffa professionale, in rapporto al quale aveva ritenuto soddisfacente l'importo di Euro 50.000,00, ricevuto dal professionista per lo studio di fattibilità della proposta di concordato.

Ciò posto, la Corte milanese ha rilevato l'effettiva mancanza di riscontro documentale delle prestazioni indicate, stante l'inammissibilità dei capi di prova per testi.

Avverso detta pronuncia ricorre il dott. ROSSO, facendo valere due motivi di ricorso.

Il Fallimento ha depositato controricorso.

Rileva quanto segue.

Con il PRIMO MOTIVO di ricorso, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 645 del 1994, artt.26 e 44, deducendo di avere chiesto in sede di insinuazione solo il compenso per l'assistenza prestata per la redazione e presentazione della domanda di fallimento in proprio, invocando l'art.44, comma 20 della Tariffa: secondo il ricorrente, erroneamente il Tribunale prima e la Corte del merito dopo, hanno inteso che il compenso fosse stato richiesto per lo studio di fattibilità della proposta di concordato e che all'opera prestata per la redazione e presentazione della domanda di fallimento andasse applicato l'art.26 della Tariffa.

Con il SECONDO MOTIVO, il ricorrente denuncia vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, atteso che la sentenza conferma l'applicazione dell'art.26, fondandola sulla carenza probatoria dell'attività di studio di fattibilità della proposta concordataria, mentre tale attività, così come l'eventuale esame della situazione economico patrimoniale della società, non costituiscono oggetto del *petitum*; infine, la sentenza, pur avendo accertato la prestazione professionale consistita nella redazione e presentazione del ricorso L. Fall., ex art. 6, non ha riconosciuto alcun compenso per tale attività. I due motivi del ricorso appaiono manifestamente infondati. Sostiene il ricorrente che la Corte del merito sarebbe incorsa in errore ed in violazione di legge, ritenendo richiesto dal professionista il compenso per lo studio di fattibilità della proposta di concordato, e per avere applicato l'art. 26 della Tariffa, in luogo dell'art.44, all'attività di redazione e presentazione della dichiarazione di fallimento. Tale doglianza è sostanzialmente riproposta dal ricorrente anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

E' agevole replicare che diverso è l'iter motivazionale della Corte milanese, che, dopo avere indicato le prestazioni sulle cui basi il ROSSO fondava il credito vantato (pag. 7 della sentenza), ha individuato e circoscritto la prestazione resa dal ROSSO nella redazione e presentazione dell'istanza Legge Fallimentare, ex art.6, per poi confermare la valutazione di carenza probatoria delle prestazioni indicate in relazione al corrispettivo richiesto (ed in relazione a tale statuizione il ricorrente non muove alcuna censura), concludendo per la conferma della decisione del Tribunale, e

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. GAETANO DE SIMONE

8 0 1 3 3 N A P O L I

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	27/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE SEZIONE SESTA
NUMERO	4916

quindi per ritenere soddisfatto il credito del professionista, da riconoscersi ex art.26 della Tariffa, con la percezione dell'importo di Euro 50.000,00, ricevuto dal professionista per lo studio di fattibilità della proposta di concordato.

Non può pertanto ritenersi che la Corte del merito abbia inteso il compenso richiesto dal ROSSO come correlato allo studio di fattibilità del concordato, e nel resto, il Giudice del merito ha svolto un accertamento in fatto, nel ritenere applicabile l'art.26 della Tariffa all'attività resa dal professionista (preparazione e redazione della domanda di fallimento), e nel concludere che l'importo così riconoscibile dovesse ritenersi ricompreso nella somma già percepita.

Nè infine è riscontrabile il vizio di motivazione fatto valere quale contraddittorietà-illogicità delle argomentazioni addotte dalla Corte del merito, atteso che le ragioni poste a base della decisione non sono contrastanti nè inconciliabili, nè difettano di logicità; ed invero, la Corte milanese, circoscritta la prestazione del professionista alla redazione e presentazione della domanda di fallimento, ha ritenuto l'importo già versato soddisfacente, e non già ha concluso per la non debenza di alcun compenso, come sostiene il ricorrente. Il ricorso può pertanto essere deciso in camera di consiglio. Tali osservazioni sono state contrastate dal ricorrente nella memoria depositata, sul rilievo che, fermo restando quanto accertato dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ovvero che la prestazione resa sia consistita nella redazione e presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, alla stessa devono essere applicati gli artt. 44 e 43 della Tariffa professionale e non già l'art.26, applicato dal Giudice del merito.

Il Collegio, nel condividere sostanzialmente la relazione, sullo specifico punto evidenziato in memoria, rileva che correttamente è stato ritenuto applicabile l'art.26 della Tariffa alla prestazione, consistita nella preparazione e redazione dell'istanza di fallimento in proprio della Data Base, atteso che è pur vero che l'art.44, comma 2, prevede la spettanza degli onorari di cui all'art.43, con la riduzione ivi prevista, per *"le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare"*, ma detta previsione, come esplicitamente viene indicato al comma 4, riguarda le prestazioni *"nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale all'ammissione alla procedura"*, mentre l'8 comma del medesimo articolo dispone che *"nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'art.26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte"*. E' di palese evidenza come la predisposizione e redazione dell'istanza costituisca una specifica e circoscritta fase della procedura, che come tale, non prevista da altra specifica disposizione, è da ritenersi liquidabile alla stregua dell'art.26 della tariffa, che richiama la Tabella 1, di cui è applicabile nel caso la previsione sub II, lett. b) (*"predisposizione di atti, istanze,...."*).

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.